



COMUNE DI NUORO

SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA *Politiche sociali*

Determinazione n. 2307

del 12/07/2022

OGGETTO: Integrazione retta per inserimento in struttura di S.N. e C.G. mese di maggio 2022. Liquidazione fattura n. 36B, a favore della Comunità Integrata “Villa San Giuseppe” di Anela

IL DIRIGENTE

Premesso che con Deliberazione RAS n. 52/12/2004, recante: “Approvazione schema di protocollo d’intesa tra l’assessorato regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale e l’Anci Sardegna per la regolamentazione dei rapporti tra Azienda USL e i comuni, relativi all’erogazione delle prestazioni dell’area socio – sanitaria (definizione dei livelli essenziali di assistenza), all’art. 3 (inserimento di utenti in strutture socio – sanitarie) specifica che l’inserimento di utenti in strutture residenziali e semiresidenziali di carattere sanitario, deve essere valutata da apposita equipe con compiti di valutazione multidimensionale;

Che l’ammissione in strutture residenziali è subordinata al parere positivo espresso dall’UVT, che costituisce anche l’impegno di spesa delle parti – Azienda USL e Comuni di residenza del paziente – per la corresponsione della retta, ai sensi del DPCM 14.11.2001 a copertura delle prestazioni di carattere non sanitario;

Vista la Deliberazione RAS n. 25/6 del 13/06/2006 avente ad oggetto: “Linee di indirizzo in materia di residenze sanitarie assistenziali e di centri diurni integrati”, la quale prevede che gli oneri relativi alla quota sociale a carico dell’utente, in assenza di risorse proprie del paziente, sono a carico del Comune di residenza;

Vista la Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” la quale nei principi generali, art. 1, chiarisce che la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e disagio individuale e familiare, derivanti da

inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2,3 e 38 della Costituzione. L'art. 6, individua le funzioni dei comuni i quali oltre alle attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale, sono chiamati ad erogare servizi, prestazioni economiche, autorizzazioni, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5 della presente legge;

Rilevato che le stesse finalità, obiettivi, responsabilità e soggetti, sono stati recepiti dalla Regione Sardegna e tradotti nella L.R. 23 dicembre 2005 n. 23, recante: "Sistema integrato dei Servizi alla Persona". Nello specifico, la Regione Sardegna – Assessorato dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale ha provveduto, negli ultimi anni, a un riordino delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) disciplina inerente le e dei Centri Diurni integrati, che trova la sua applicazione con la Delibera n. 35/6 del 13/06/06, avente ad oggetto: "Linee di indirizzo in materia di residenze sanitarie assistenziali e dei centri diurni integrati", nel cui allegato viene specificato che le residenze sanitarie assistenziali (RSA) sono strutture residenziali finalizzate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, di recupero funzionale, a utenti affetti da malattie croniche o da patologie invalidanti, non autosufficienti e non assistibili a domicilio e che pur tuttavia non necessitano di ricovero in strutture ospedaliere o di riabilitazione globale;

Considerato che il Comune di Nuoro provvede all'integrazione della retta, per la permanenza in comunità Integrata SS. Cosma e Damiano – Villa San Giuseppe di Anela, di S.N. e C.G., con sede legale in Via Malpighi n. 1 - 07026 Olbia (SS) P. IVA e C.F. 02371190907;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 181 del 31/01/2022, si provvedeva ad impegnare al Capitolo spesa n. 1031124, recante: "ass. Pub. Servizio di inserimento adulti in strutture residenziali L.R. 25/93", le somme a favore delle strutture residenziali, per il periodo: Gennaio – aprile 2022 e nello specifico, ad impegnare la somma complessiva di € 9.278,00 (impegno 2022/227) a favore di "Villa San Giuseppe Srl", per la prosecuzione dell'inserimento di di C.G. e S.N., presso la struttura di Anela, periodo: Gennaio – aprile 2022;

Che con Determinazione dirigenziale n. 1671 del 27/05/2022 si provvedeva a garantire la prosecuzione del servizio di integrazione retta in favore di utenti inseriti in strutture socio assistenziali per il periodo: Maggio – settembre 2022 e contestualmente ad incrementare gli impegni di spesa e nello specifico, per € 11.323,44 al capitolo n. 1031124 impegno n. 2022/227 del bilancio anno 2022 a favore di Villa San Giuseppe di anela – integrazione retta per C.G.; S.N.;

Vista la fattura presentata dalla Comunità Integrata "Villa San Giuseppe" di Anela Srl" con sede legale in Via Malpighi n. 1 – 07026 Olbia (SS) P.IVA e C.F. 02371190907, di seguito indicata:

- N. **36B** del 30/06/2022, di € 2.422,00 (Iva esente) relativa all'integrazione retta per l'inserimento in struttura di S.N. e di C.G. per il mese di maggio 2022;

Acquisito il Regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva, Prot. INPS_32194675, nonché la comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 s.m.i, (allegati alla presente);

Acclarato che i rapporti finanziari con Comunità Integrata "Villa San Giuseppe" di Anela con sede legale in Via Malpighi n. 1 – 07026 Olbia (SS) P.IVA e C.F. 02371190907, sono regolati dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm. ii.;

Verificata la regolarità fiscale e contabile della fattura presentata;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Rilevato che la fattura summenzionata è esente di Iva ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 460/1997;

Vista la Delibera n. 119 del 18/06/2021 recante: “Attribuzione macrostruttura di cui alla Deliberazione n. 81 del 07/05/2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico”;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

Visto l’art.184 del D.Lgs n.267/2000 recante: “Liquidazione della spesa”;

Visto il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale viene conferito, fino al 29/12/2023, alla Dott.ssa Maria Dettori l’incarico Dirigenziale relativo al Settore 6 denominato “Servizi alla Persona”;

Visti:

1. il vigente Statuto Comunale;
2. la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
3. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2022, recante: "Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 dell’11.05.2022, recante: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)”;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 28/03/11 avente ad oggetto: “Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010. Linee guida”; di ricovero, in quanto la procedura della disciplina di settore non consente di ridurre agevolmente tali fattispecie nell’ambito del contratto d’appalto (paragrafo 3.5. della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Deliberazione n. 556/2017);

Considerato inoltre che per la fattura summenzionata non va richiesto il CIG, così come stabilito dall’ANAC, Determinazione aggiornata al 31/07/2017 (tracciabilità dei flussi finanziari) Sezione C “fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice ICG ai fini della Tracciabilità”, per le prestazioni socio – sanitarie;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. Di liquidare la somma di € 2.422,00, Iva esente, a favore della Comunità Integrata “Villa San Giuseppe di Anela Srl”, con sede legale in Via Malpighi n. 1 – 07026 Olbia (SS) P.IVA e C.F. 02371190907, per l’integrazione retta a favore di S.N. e di C.G. per il mese di maggio 2022;
2. Di dare atto che ai sensi delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii, il conto dedicato è quello esposto in fattura;
3. Di imputare la spesa complessiva di € **2.422,00** al Capitolo n. 1031124 recante: “Ass. pub. Servizio di inserimento adulti in strutture residenziali L.R. 25/93”, Impegno n. 2022/227 del Bilancio anno 2022;
4. Di dare atto che la fattura summenzionata è esente di IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972 e dell’art. 10 comma 1 del D. Lgs 460/1997, in ottemperanza a quanto disposto dalla Corte di Giustizia UE – sentenza C – 335/14 del 21 gennaio 2016, che prevede l’esenzione di IVA delle prestazioni di servizi strettamente connesse con l’assistenza sociale e la previdenza sociale (comprese quelle fornite dalle case di riposo, comunità alloggio, centri residenziali) indipendentemente dall’ottenimento di sovvenzioni pubbliche;
5. Di dare atto che per la fattura summenzionata non va richiesto il CIG così come stabilito dall’ANAC, Determinazione aggiornata al 31/07/2017 (tracciabilità dei flussi finanziari)

Sezione C “fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della Tracciabilità”, per le prestazioni socio – sanitarie;

6. Di trasmettere il presente atto al Settore Gestione Risorse per gli adempimenti di competenza;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010;
9. Di dare atto che ai fini della pubblicità legale sono state assolate le verifiche in materia di protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie;

SI ATTESTA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

**f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

